Al Comune di Valle Aurina
Pec: ahmtal.valleaurina@legalmail.it

OGGETTO: Accesso agli atti preparatori e a bozza di accordo da parte di un Consigliere comunale.

Il Comune di Valle Aurina ha rappresentato di essere da tempo impegnato in trattative con locali imprenditori nel settore energetico. A tale fine è stata elaborata da parte dell'Amministrazione comunale una bozza di accordo, che è stata accantonata in quanto non condivisa tra le parti. Tale bozza è stata oggetto di richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale che, in esito al relativo rigetto, ha ritenuto opportuno chiedere una consulenza giuridica al Consorzio dei Comuni di Bolzano.

Il Comune interessato invece, chiede il parere di questa Commissione al fine di conoscere "l'accessibilità di atti preparatori in trattative negoziali successivamente accantonati in quanto ritenuti pregiudizievoli oppure irrilevanti per le parti" Nonché, in particolare, se una bozza di accordo - successivamente accantonata e quindi divenuta irrilevante per l'ulteriore prosieguo dell'azione amministrativa - possa essere assimilata al concetto di documento amministrativo, accessibile ai sensi dell'art. 22, legge n. 241/90.

Tanto premesso, si evidenzia che la natura di atto interno non ufficiale non ne giustifica il diniego all'accesso, considerato che l'art. 22 c. 1 lett. D), definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (cfr. decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010).

Peraltro, considerato che la fattispecie "de qua" concerne trattative negoziali caducate non è dato ipotizzare eventuali differimenti dell'accesso.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il differimento può essere disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. N. 13139/2009; T.A.R. Liguria, sent. N. 1644/1007; cfr. decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010).

Si soggiunge, che i Consiglieri comunali e provinciali godono, comunque, di un pieno diritto d'accesso a tutti i documenti utili all'espletamento del proprio mandato, ai sensi dell'articolo 43 del TUEL, che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alle disposizioni generali in materia d'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

In particolare, il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'Ente locale e da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune o affidatarie di servizi pubblici locali, tutte le notizie ed le informazioni utili all'espletamento del mandato non può essere in alcun modo compresso e non incontra alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata dei documenti, atteso che il diritto alla riservatezza viene comunque salvaguardato, essendo il consigliere istante vincolato al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge, ai sensi del comma 2 del citato articolo 43 del TUEL.. (C.d.S., sez. V, 4.5.2004, n. 2716).

Al sig. .....
.....@pec.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso di un cittadino residente.

Un cittadino, residente nel Comune di Nocera Inferiore, intende conoscere il parere di questa Commissione sulla legittimità del comportamento tenuto da un funzionario comunale che, a fronte della richiesta di visione dei documenti relativi alla gestione di un istituto locale da parte di un Comitato di Quartiere, aveva richiesto, oltre ad una serie di notizie e documenti, "l'assenso" del Presidente del Comitato stesso.

In linea generale, la Commissione ribadisce che ogni cittadino residente (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche) ha diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione ai sensi dell'ultima parte del 2° comma dell'art. 10 del TUEL. Come è noto, tale disposizione, diversamente da quanto previsto nel regime generale di cui alla legge n. 241/1990, configura il diritto di accesso del cittadino alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, non pare possa negarsi il diritto del cittadino ad ottenere le informazioni richieste. Tuttavia, seppur non è chiara l'utilità o necessità delle notizie richieste dal funzionario comunale, permane l'obbligo della p.a. di inviare l'istanza di accesso al controinteressato ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006 al fine di un'eventuale opposizione.

Al Difensore Civico Territoriale
Novara
Piazza Matteotti n. 1
28100 NOVARA
e-mail: difensore.civico@provincia.novara.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di esercizio del diritto di accesso alle schede valutative di una selezione per progressione orizzontale.

Un messo comunale ha impugnato dinanzi al Difensore civico territoriale il provvedimento con cui il Comune aveva negato l'accesso alle schede valutative dei partecipanti alla selezione indetta per le progressioni nei profili professionali, lamentando di essere stato ingiustamente discriminato. Il Difensore civico adito, pur intendendo accogliere il ricorso, ha inoltrato richiesta di parere a questa Commissione al fine di conoscere se possa concedersi l'accesso ai documenti valutativi dei concorrenti e se sia necessario notiziare i controinteressati nonché quali siano le modalità di accesso più idonee (accesso integrale, limitato alla visione ovvero omissis) in caso di accesso a documenti contenenti dati personali.

Questa Commissione, premesso che nutre alcune perplessità in ordine alla propria competenza ad esprimere pareri inerenti decisioni di ricorsi pendenti innanzi al Difensore Civico, nel merito osserva quanto segue.

Sulla prima questione, la Commissione ribadisce che i partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica, sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/1990, ad accedere alle schede valutative degli altri candidati, senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri dipendenti in graduatoria, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (arg ex T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Circa il secondo aspetto, come è noto, argomentando dal combinato disposto degli artt. 24, co. 7, della legge n. 241/1990 e 60 d.lgs. n. 196/2003, nel caso di documenti contenenti dati personali sensibili e giudiziari ovvero supersensibili l'accesso è consentito rispettivamente alla stregua del principio di stretta indispensabilità ovvero se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi operato già dalla legge come regola di massima.

In esito a tale comparazione, qualora la riservatezza sia considerata recessiva, il diritto di accesso dovrà esercitarsi in forma "piena" ed "integrale" mediante il congiunto esercizio della visione e dell'estrazione di copia, dovendo ritenersi scomparsa la figura dell'accesso limitato alla sola visione, alla stregua della nuova formulazione testuale dell'art. 24 e dell'art. 25 della legge n. 241/1990 (Tar Bari, sez. I, 5 febbraio 2007, n. 337).

Tuttavia, come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, il giudizio di bilanciamento tra interessi in conflitto non va effettuato allorché sia possibile celare, mediante l'apposizione di opportuni omissis, l'identità del soggetto, cui si riferiscono i dati sensibili o sensibilissimi e che la tutela dei dati sensibili può essere operata mediante tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi ovvero oscurando i dati supersensibili se riferiti direttamente ai contro interessati" (cfr TAR Campania, Napoli, sez. V del 13 luglio 2006, n. 7475 nonché TAR Toscana, sez. II del 9 febbraio 2007, n. 152; vedi anche Cons. Stato Sez. IV, 06-05-2010, n. 2639).

Tali principi dovranno essere integrati, caso per caso, secondo le concrete valutazioni, prima della p.a. e poi degli organi giustiziali e giurisdizionali in fase di controllo, in considerazione delle specifiche esigenze dell'interessato.

.....
Via ……
30035 Mirano (Ve)
e-mail: ……@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di esercizio del diritto di accesso a provvedimenti di utilizzo di docenti.

Un docente, iscritto al primo posto delle graduatorie dei supplenti di un istituto di istruzione, ha chiesto all'Ufficio Scolastico di Venezia, di conoscere la documentazione relativa all'assegnazione di due cattedre a due docenti di ruolo. L'amministrazione ha negato l'accesso, difettando - a suo dire - un interesse diretto alla visione degli atti perché "*in qualità di docente supplente, appartiene ad una fase delle operazioni di avvio dell'anno scolastico successiva a quella relativa alle assegnazioni dei docenti titolari di ruolo*". Tanto premesso, l'istante ha chiesto un parere sulla legittimità del diniego di accesso.

La Commissione condivide un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale emerge con chiarezza che il fatto legittimante l'accesso alla documentazione, ossia il possesso dell'interesse definito all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e il documento per il quale è chiesto l'accesso. La legittimazione all'accesso va, infatti, riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; vedi anche Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566).

Nel caso di specie, ciò implica che l'accesso possa essere riconosciuto facendo perno sul nesso di stretta strumentalità tra la documentazione da visionare e la legittima aspettativa vantata dall'istante a vedersi assegnata una cattedra, anche se in qualità di docente supplente.

Sig. .....
Consigliere Comunale
Via ……..
27010 COPIANO (PV)

E, p.c. Al Comune di Copiano
Piazza Municipio, 1
27010 (PV)

OGGETTO: Accesso ai cedolini di busta paga dei dipendenti comunali da parte dei consiglieri comunali.

Il Sig. ....., Consigliere di maggioranza del Comune di Copiano, espone di aver chiesto all'Amministrazione comunale la visione ed il rilascio dei cedolini di busta paga riguardanti la dipendente comunale dott.ssa ....., relativi ad alcuni mesi del 2011 e del 2012.

Il Sindaco del suddetto Comune, nel rappresentare all'esponente che analoga richiesta di altro Consigliere comunale aveva avuto esito negativo, ha tuttavia evidenziato che la suddetta dipendente percepisce lo stipendio contrattuale Enti locali livello C2 con una indennità di posizione invariata rispetto a quella iniziale.

Ciò premesso, pur volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla circostanza che la risposta dell'Amministrazione è pervenuta oltre il prescritto termine di 30 giorni, va sottolineato che questa Commissione, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di affermare che il " diritto di accesso" ed il " diritto di informazione" dei Consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. n.267 del 2000 che riconosce loro (ed ai consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Si tratta all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U.E.L) o, più in generale, nei confronti della P.A. disciplinato dalla legge n. 241 del 1990

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare "munus" espletato dal Consigliere comunale (ma ciò parimenti vale anche per il Consigliere circoscrizionale), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

Per queste ragioni il Consigliere comunale ed il Consigliere circoscrizionale non devono neppure motivare le proprie richieste d'informazione, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche degli organi deputati all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali e circoscrizionali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dai Consiglieri comunali e circoscrizionali.

Giova tuttavia sottolineare che l'unico limite è rappresentato dal fatto che: Consiglieri comunali e circoscrizionali non possono abusare del diritto all'informazione riconosciuto loro dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici dell'Ente civico, con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Per le suesposte ragioni, il diniego espresso dall'Amministrazione comunale nel caso di specie non può essere condiviso.

Istituto Comprensivo ”.....”
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
.....
……..@pec.istruzione.it

OGGETTO: Accesso a documenti inerenti attribuzione assegni familiari e congedi previsti dalla legge 104/1992 da parte del coniuge separato.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “.....” di Sava (TA) espone che il coniuge separato di un dipendente dell’Istituto, genitore di due bambini portatori di handicap, che usufruisce di permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 per 6 giorni al mese, ha chiesto di conoscere i giorni in cui il dipendente usufruisce di tali permessi, al fine di verificare se in tali giornate presta o meno assistenza ai figli.

Chiede di conoscere se una tale motivazione possa legittimare il diritto di accesso.

Il controinteressato, ritualmente avvertito, ha proposto opposizione all’istanza di accesso contestando che il proprio coniuge possa avere un qualunque interesse a conoscere i giorni in cui usufruisce dei permessi ex lege 104/92, tenuto conto che si tratta esclusivamente del rapporto intrattenuto dall’insegnante con l’Istituto.

Ciò premesso ritiene la Commissione che nel caso di specie la richiesta di accesso possa essere positivamente definita.

E’ evidente, invero, che il controinteressato usufruisce dei permessi in questione per il fatto di essere genitore di due bambini portatori di handicap, ed è di conseguenza altrettanto evidente che il coniuge separato abbia interesse a conoscere i giorni in cui i permessi vengano accordati, al fine di verificare se in tali giornate i figli abbiano o meno assistenza.

Al riguardo non ha nessun rilievo il fatto che il tribunale di Taranto non abbia riconosciuto al coniuge separato la veste di controinteressato, per la decisiva ragione che l’oggetto di quel giudizio è tutt’affatto diverso dall’istanza di accesso proposta.

Deve pertanto concludersi che nella specie la richiesta di accesso sia sufficientemente motivata.

Alla Provincia di Taranto
Centro per l'impiego di Taranto
Pec: cti.taranto@provincia.ta.it

OGGETTO: Centri per l'impiego – Accesso a recupero crediti.

Il responsabile del Centro per l'impiego di Taranto espone che l'Avv. ....., in qualità di procuratore *ad litem* di un condominio, ha chiesto informazioni circa la posizione lavorativa dei sigg.ri ..... e ....., debitori nei confronti del Condominio della somma di cui al decreto ingiuntivo adottato dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 04.10.2012.

I controinteressati, cui la richiesta è stata ritualmente notificata, si sono opposti invocando la norma di cui all'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi per la tutela di interessi giuridici è subordinato alla sussistenza del requisito della necessarietà, nel senso che senza la conoscenza di questi gli interessi stessi non sarebbero altrimenti tutelabili. Ad avviso dei controinteressati, quindi, tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie tenuto conto che il pignoramento presso terzi dei crediti di lavoro non è l'unico mezzo che consente all'interessato di soddisfare il proprio diritto potendo utilizzare altri mezzi predisposti dall'ordinamento per vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie.

Ciò premesso, ad avviso della Commissione l'interpretazione data dai controinteressati all'invocata norma non può essere condivisa.

Ed invero il settimo comma dell'art. 24 della legge n. 241/90 dispone, in maniera del tutto chiara, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici. Contrariamente a quanto ritengono i controinteressati, tuttavia, ciò non significa affatto che l'esercizio del diritto di accesso sia subordinato alla condizione che sia l'unico in grado di soddisfare la pretesa giuridica dell'interessato, pur potendo quest'ultimo scegliere quale dei mezzi apprestati dall'ordinamento risulti il più idoneo a soddisfare il proprio diritto o il proprio interesse.

D'altra parte, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta di accesso concerne la posizione lavorativa dei controinteressati che, oggettivamente, non comporta insormontabili problemi di riservatezza, tenuto anche conto del fatto che la stessa norma invocata fa espresso rinvio all'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che non esclude il diritto di accesso neanche quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, sempre che la situazione che si intende tutelare sia il rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Alla luce delle suindicate considerazioni, nella specie l'opposizione dei controinteressati non può trovare accoglimento.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor ....., Tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico militare, in data 16 ottobre 2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo introdotto con il ricorso gerarchico, proposto dall'accedente in data 16.4.2012, avverso la determinazione dirigenziale del Colonnello ....., con cui era stata rigettata l'istanza di riesame della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero emessa nei suoi confronti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor ....., in data 11.12.2012, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Si tratta del rigetto di un'istanza di accesso avente ad oggetto atti e documenti inerenti ad un procedimento destinato a produrre effetti nella sfera giuridica del ricorrente, la cui fondatezza non può che essere riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione**.**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor ....., già Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, successivamente transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, Tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico militare, in data 6 giugno 2012 chiedeva l'accesso a tutti gli atti del procedimento conclusosi con l'assegnazione dell'accedente alla Scuola Navale militare "....."., con sede in Venezia, in qualità di Assistente Amministrativo.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di accesso, l'odierno ricorrente contattava telefonicamente la competente Direzione Generale del Ministero della difesa al fine di sollecitare l'evasione della sua istanza di accesso.

In data 16.10.2012, l'Amministrazione acconsentiva l'accesso ai documenti richiesti.

L'odierno ricorrente, all'atto del ritiro di tali documenti, notava subito l'assenza sia dell'indice degli atti, sia della copertina del fascicolo, la circostanza che su alcuni atti consegnati dall'Amministrazione erano stati cancellati nomi di persone che avevano partecipato all'istruttoria, numeri e date di riferimento di altri atti indicati ed intere righe, nonché la mancanza delle firme dei responsabili che avevano redatto alcuni atti, rilevando, inoltre, che su alcune tabella era stata apposta la dicitura "OMISSIS".

In data 3.12.2012, il signor ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 11.12.2012, inviava una memoria nella quale giustificava la cancellazione di alcune parti dei documenti resi accessibili al ricorrente in relazione all'esigenza di tutelare la *privacy* di altri soggetti.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene che il ricorrente sia legittimato ad accedere a tutti gli atti ed i documenti del procedimento amministrativo in questione nella loro integralità.

Si tratta, infatti, di un accesso endoprocedimentale garantito ai sensi combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

L'esigenza di tutela della privacy dei soggetti i cui dati sono stati obliterati dall'Amministrazione deve esser ritenuta recessiva rispetto al diritto di difesa fatto valere dal ricorrente al fine di giustificare la sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- 72° Stormo dell'Aeronautica militare

Fatto

La signora ....., dipendente del 72° Stormo dell'Aeronautica militare, in data 16.10.2012 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza diretta a conoscere tutto ciò che riguardava la distribuzione del fondo unico di sede per prendere cognizione delle modalità di calcolo del predetto fondo.

L'Amministrazione, in data 15.11.2012, rigettava tale istanza, sul rilievo dell'inesistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'accedente ad acquisire i documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, e di un'adeguata motivazione a sostegno dell'istanza.

La signora ....., in data 29.11.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 10.12.2012, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

E' ben vero che, come osservato dall'Amministrazione, l'istanza di accesso in questione non contiene un'espressa indicazione delle ragioni che legittimano l'esercizio del diritto di accesso fatto valere dalla signora .....

Ma tale carenza appare superata dal tenore del ricorso che, facendo riferimento a tutta la documentazione necessaria a consentire alla ricorrente di conoscere le modalità di calcolo della quota del Fondo unico di sede 2011 alla stessa spettante, precisa l'oggetto dell'istanza di accesso e, nel contempo, individua l'interesse che legittima la ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, alla stregua dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri "Lombardia"

Fatto

Il signor ....., Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Morbegno (SO), in data 29.10.2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento sfociato nell'adozione da parte del Comando Legione Carabinieri Lombardia-SM- Ufficio Personale, del provvedimento nr. 1433/1-0/2012/ Imp. del 12.6.2012, con cui era stata disposta l'assegnazione definitiva dell'accedente presso il Comando Stazione Carabinieri di Morbegno (SO). Tale istanza veniva giustificata dall'accedente con riferimento alla sua esigenza di far valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno patito dallo stesso in conseguenza del provvedimento in questione.

L'Amministrazione, con determinazione del 6.12.2012, accoglieva solo parzialmente la predetta istanza di accesso essendo stato precluso l'accesso ai dati personali di terzi la cui riservatezza è da tutelare.

Il signor ....., con ricorso del 6.12.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 14.12.2012, inviava una memoria nella quale giustificava la cancellazione di alcune parti dei documenti resi accessibili al ricorrente in relazione all'esigenza di tutelare la *privacy* di altri soggetti.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene che il ricorrente sia legittimato ad accedere a tutti gli atti ed i documenti del procedimento amministrativo in questione nella loro integralità.

Si tratta, infatti, di un accesso endoprocedimentale garantito ai sensi combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

L'esigenza di tutela della privacy dei soggetti i cui dati sono stati obliterati dall'Amministrazione deve esser ritenuta recessiva rispetto al diritto di difesa fatto valere dal ricorrente al fine di giustificare la sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: A.C.I.- Sezione provinciale di Rieti

Fatto

Il signor ....., in data 8.10.2012 rivolgeva all'A.C.I.- agenzia provinciale di Rieti un'istanza di visura dei veicoli intestati alla signora ....., giustificando tale istanza con riferimento alla sua esigenza di tutelare i suoi diritti in un procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Roma in cui è parte la signora .....

Formatosi il silenzio rigetto sull'istanza di accesso, il signor ....., in data 9 Novembre 2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 27.11.2012, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, che il ricorrente precisasse la rilevanza dei documenti richiesti, in relazione all'esercizio del suo diritto di difesa nel procedimento giurisdizionale genericamente menzionato nella sua istanza di accesso, invitava il ricorrente a soddisfare tale esigenza istruttoria, salva l'interruzione dei termini di legge.

Il ricorrente, in data 5.12.2012, comunicava alla Commissione che l'esigenza di acquisizione dei documenti richiesti era strumentale all'esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma promosso dallo stesso nei confronti della sua ex coniuge al fine di ottenere la revoca della concessione in favore di quest'ultima dell'assegno divorzile o, quanto meno, la riduzione della sua entità.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto essendo evidente la connessione tra l'esercizio del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente e la tutela in giudizio del diritto soggettivo azionato dallo stesso nei confronti della sua ex coniuge dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Fatto

La scrivente Commissione, con decisione del 13 novembre ha invitato l'amministrazione resistente a volere comunicare se detiene ulteriori documenti inerenti le liquidazioni delle parcelle per i parchi fotovoltaici Girasole e Ficodindia, rispetto a quelli già concessi a seguenti di precedenti istanze di accesso, sospendendo i termini di legge.

Successivamente il ricorrente ha chiesto alla Commissione di volere accogliere il presente gravame e di riesaminare la parte in fatto.

Al riguardo si rileva che lo ....., con istanza ricevuta dal Consiglio resistente il 17 settembre aveva chiesto di potere accedere a tutti gli atti pubblici inerenti il proprio procedimento di liquidazione parcella n. 01 dell'11 gennaio 2012 avente ad oggetto la collaborazione al progetto Fiume Alcantara eseguite per conto della Sidercem s.r.l. Ciò al fine di conoscere le ragioni in base alle quali la richiesta di liquidazione non era stata evasa.

Il Consiglio resistente, con provvedimento dell'11 ottobre, ha negato il chiesto accesso in considerazione del carattere generico dell'istanza; nella propria memoria l'amministrazione ha, poi, ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Avverso tale provvedimento di rigetto, il geologo ....., ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente in qualità di presunto creditore è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti di un procedimento del quale è parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: INPS – Sede di Bologna

Fatto

La signora ....., rappresentata e difesa dagli avvocati ..... e ....., riferisce di aver presentato in data 18 ottobre u.s. domanda di accesso ad alcuni dati reddituali del proprio coniuge ..... e segnatamente dei modelli CUD per gli anni 2006-2007 e dell'estratto conto retributivo, necessari ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento nel relativo procedimento giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento datato 8 novembre 2012, ritenendo ostensibile la documentazione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 492 c.p.c.

Contro tale determinazione la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il quale pende procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di diniego opposto dall'amministrazione, atteso che esse fanno riferimento a norma processuale inconferente rispetto alla pacifica applicazione alla fattispecie rappresentata dalla ricorrente delle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Come rileva correttamente la ricorrente, inoltre, tali dati non rientrano nel novero di quelli sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003 e quindi, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano

Fatto

L'avv. ..... riferisce di aver presentato in data 17 ottobre 2012 richiesta di accesso ai documenti relativi alla variante in sanatoria dell'intervento effettuato dal Comune di Carona in precedenza oggetto di sospensione lavori ordinato dal parco delle Orobie.

L'esponente precisa di aver formulato la richiesta ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, trattandosi all'evidenza di documentazione di rilievo ambientale.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'avv. ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'avv. ..... la Commissione osserva quanto segue.

L'accesso domandato e silenziosamente negato poggia sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 195 del 2005. Tale normativa, invero, stabilisce che l'accesso ambientale non richiede valutazioni in merito alla sussistenza in capo all'accedente di un interesse qualificato del tipo di quello previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, stante la natura e la tipologia dei documenti richiesti e considerata la finalità di controllo sociale che il legislatore del 2005 ha inteso attribuire alla normativa sull'accesso alle informazioni ambientali, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi della Tuscia

Fatto

L'istante ha partecipato alla selezione per l'accesso al tirocinio abilitativo all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado bandito dall'Università in epigrafe, risultando esclusa dalla prova orale. Per tutelare i propri interessi ha quindi chiesto il 18 ottobre 2012 all'amministrazione alcuni documenti relativi al concorso, ovvero copia del verbale n. 8 del 15 ottobre 2012, copia dei propri elaborati e di quelli degli altri candidati presenti nella graduatoria di ammissione agli orali, e copia di tutti gli atti connessi o consequenziali. Parte resistente, con provvedimento del 12 novembre 2012, ha differito l'accesso, "ai sensi dell'art. 10 c. 4 del regolamento di attuazione della legge n. 241/90", fino alla definitiva conclusione della procedura concorsuale. Lamentando tale differimento la signora ..... ha presentato, il 23 novembre 2012, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Con memoria parte resistente ha comunicato di voler insistere nel differimento, e ha chiarito di essersi attenuta al disposto del D.R. n. 994/00, secondo cui è sottratta all'accesso la documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.

Diritto

La selezione concorsuale in esame si articola in due distinti sub-procedimenti: il procedimento di espletamento delle prove scritte, che si conclude con la valutazione degli elaborati e l'ammissione agli orali degli idonei, e il procedimento di espletamento della selezione orale, che si conclude con la graduatoria finale. Mentre risponde ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda di accesso presentata in corso di sub-procedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata, tali esigenze non ricorrono nella situazione in cui il sub-procedimento sia ormai concluso, e a contrario il ricorrente ha in tal caso un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso di ritardo correrebbe il rischio, qualora possa dimostrare un eventuale errore della Commissione d'esame, di essere posposto agli altri vincitori. Neppure osta in tale senso, ad una più approfondita lettura, il citato regolamento posto alla base del differimento in parola, se consideriamo che l'iter procedimentale a cui solamente è riferita l'odierna richiesta ostensiva, l'espletamento cioè delle prove scritte, si è effettivamente già concluso con l'adozione del provvedimento mediante il quale sono stati selezionati gli idonei alle prove orali, rendendo perciò possibile l'accesso alla documentazione chiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: geol. .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Fatto

L'istante, candidata al concorso dell'Istituto in epigrafe di cui al D.P. n. 285 del 22 maggio 2012, e non ammessa alla prova orale, ha chiesto il 10 ottobre 2012 all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati e a quelli dei candidati risultati idonei, con relative schede di valutazione, nonché ai verbali della Commissione d'esame. L'Istituto non ha dato risposta.

Dolendosi di tale silenzio, la ricorrente si è rivolta, il 12 novembre 2012, a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Deve essere consentito, a parere di questa Commissione, l'accesso ai verbali della Commissione d'esame, alle schede di valutazione e agli elaborati propri e dei candidati che precedono l'accedente, posto che il ricorrente che abbia partecipato a una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie decisioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Convitto Nazionale "....." di Catanzaro, MIUR, Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro

Fatto

Il Sig. ....., in qualità di docente presso il Convitto nazionale "..... di Catanzaro", ha presentato istanza di accesso, in data 8 novembre 2012 al Convitto Nazionale "....." di Catanzaro, al MIUR, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Catanzaro per richiedere i seguenti documenti:

1. estrazione e copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in particolare del Rischio di Stress Correlato, previsto dall'art. 28 del d.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 con apposizione di data certa;
2. estrazione e copia della comunicazione del nominativo dell'R.S.P.P. che ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (in particolare della palestra) e del nominativo dell'R.L.S. agli Organi di Vigilanza allo scopo deputati.

A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma che tale istanza è finalizzata a garantire l'incolumità degli studenti che sono a lui affidati secondo la legge.

In data 10 dicembre 2012 il ricorrente adiva la Scrivente avverso il silenzio-rigetto delle Amministrazioni resistenti.

Le Amministrazioni resistenti, ognuna per propria competenza, non hanno fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.